REGOLAMENTO N. 174/66/CEE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1966

relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1] e in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi fra la Comunità e la Grecia [2] e in particolare l'articolo 8,

Visto il regolamento n. 163/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativo alle condizioni di rilascio dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dell'olio d'oliva [3],

Considerando che l'articolo 17 del regolamento n. 136/66/CEE sottopone ogni importazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), del suddetto regolamento, nonché ogni esportazione di olio d'oliva alla presentazione di un apposito titolo ;

Considerando che, tenuto conto degli usi del commercio internazionale dei prodotti nel settore dei grassi, è opportuno ammettere un certo margine rispetto al quantitativo indicato nel titolo d'importazione o d'esportazione per quanto riguarda l'ultilizzazione del medesimo e l'obbligo di importare o esportare ;

Considerando che è necessario, per una regolare applicazione del regime degli scambi, che alcune indicazioni minime figurino sui titoli d'importazione e d'esportazione ;

Considerando che il regolamento n. 163/66/CEE prevede che il rilascio di ogni titolo sia subordinato al deposito di una cauzione la quale, salvo casi di forza maggiore, è incamerata interamente o in parte quando la relativa importazione o esportazione non è stata effettuata durante il periodo di validità del titolo ; che, a tal fine, occorre definire il regime della cauzione fissando, in particolare, l'importo della cauzione stessa e le condizioni della sua perdita, precisando alcune circostanze da considerarsi come casi di forza maggiore non escludendo, tuttavia, che si prendano in considerazione circostanze diverse da quelle menzionate ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il titolo d'importazione o d'esportazione autorizza ed obbliga ad importare o ad esportare la quantità indicata del prodotto designato entro il termine di validità del titolo. Qualora, conformemente all'articolo 5, ultimo comma, o all'articolo 6, ultimo comma, la Grecia sia indicata quale paese di provenienza o di destinazione, il titolo autorizza e obbliga a importare da questo paese o a esportare nel medesimo, la quantità indicata del prodotto designato, entro il termine di validità del titolo.

Articolo 2

1. La quantità netta importata o esportata può superare quella indicata nel titolo di oltre il 5 % per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE.

La quantità netta importata può superare quella indicata nel titolo di oltre il 5 % per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e) del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Quando la quantità netta importata o esportata è inferiore :

— del 5 % al massimo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), escluse le olive di cui al trattino seguente ;

— del 10 % al massimo, per le olive della sottovoce ex 07.01 N della tariffa doganale comune, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio d'oliva, alla quantità nel titolo, l'obbligo d'importare è considerato soddisfatto.

Quando la quantità netta importata è inferiore :

— del 5 % al massimo per le olive diverse da quelle indicate nel trattino seguente e le sanse di olive ;

— del 10 % al massimo per le olive della sottovoce ex 07.01 N della tariffa doganale comune destinate ad usi diversi dalla produzione di olio d'oliva, alla quantità indicata nel titolo,

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
[3] GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3397/66.

l'obbligo di importare o di esportare è considerato soddisfatto.

Articolo 3

I diritti derivanti dal titolo sono trasferibili ; la loro trasferibilità non è soggetta ad alcuna restrizione di carattere amministrativo.

Articolo 4

Finché non saranno definiti formulari comunitari per i titoli d'importazione e d'esportazione, gli Stati membri possono utilizzare gli stampati nazionali che, fatte salve le disposizioni di altri regolamenti, direttive o decisioni adottate dalle istituzioni della Comunità, contengano le indicazioni minime di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Il titolo d'importazione deve recare :

a) il nome e l'indirizzo del richiedente ;

b) l'indicazione del peso netto del prodotto ;

c) il presunto paese di provenienza del prodotto ;

d) la designazione del prodotto con l'indicazione della relativa voce tariffaria e del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero nonché, per le olive della sottovoce ex 07.01 N ed ex 07.03 A della tariffa doganale comune, la specifica menzione che esse sono o non sono destinate alla fabbricazione di olio d'oliva ;

e) l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

Tuttavia, in caso di importazione di un prodotto interamente fabbricato in Grecia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, il titolo d'importazione deve recare, invece della menzione di cui alla lettera c) del comma precedente, l'indicazione del suddetto paese.

Articolo 6

1. Il titolo d'esportazione deve recare :

a) il nome e l'indirizzo del richiedente ;

b) l'indicazione del peso netto del prodotto ;

c) il presunto paese di destinazione del prodotto ;

d) la designazione del prodotto con l'indicazione della relativa voce tariffaria e quella del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero ;

e) l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

Tuttavia in caso d'esportazione in Grecia, il titolo deve recare, invece della menzione di cui alla lettera c) del comma precedente, l'indicazione del suddetto paese.

Articolo 7

1. Il rilascio dei titoli d'importazione o d'esportazione di olio d'oliva è subordinato al deposito di una cauzione che ammonta a 1,50 u.c. per ogni 100 kg di peso netto.

2. Il rilascio dei titoli d'importazione degli altri prodotti è subordinato al deposito di una cauzione di 0,5 u.c. per ogni 100 kg.

3. La cauzione può essere depositata in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito che soddisfi alle condizioni prescritte da ciascuno Stato membro.

Articolo 8

La cauzione è interamente incamerata, quando l'obbligo di importare o di esportare non è stato soddisfatto durante il periodo di validità del titolo contemplato all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE.

La cauzione è parzialmente incamerata quando l'importazione o l'esportazione effettuata durante il periodo di validità del titolo è inferiore alla quantità indicata nel titolo

— di oltre il 5 % per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) ed e), del regolamento n. 136/66/CEE e per le olive diverse da quelle indicate nel trattino seguente ;

— di oltre il 10 % per le olive della sottovoce ex 07.01 N della tariffa doganale comune destinate ad usi diversi dalla produzione di olio d'oliva.

L'importo della cauzione incamerata viene calcolato sulla differenza fra la quantità indicata nel titolo — diminuita, a seconda dei casi, del 5 o del 10 % — e la quantità effettivamente importata o esportata.

Articolo 9

1. Quando l'importazione o l'esportazione non può essere effettuata durante il periodo di validità del titolo per cause di forza maggiore, lo Stato membro decide che l'obbligo di importare o di esportare venga annullato e la cauzione non sia incamerata. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, lo Stato membro può prorogare la durata di validità del titolo di un periodo che ritiene necessario a causa della circostanza addotta.

2. Sono considerate cause di forza maggiore, ai sensi del paragrafo 1 :

a) guerra e torbidi ;

b) divieto di esportazione o d'importazione sancito dagli Stati ;

c) ostacoli alla navigazione causati da atti di sovranità ;

d) naufragio ;

e) guasto meccanico o avarie della nave o avarie del carico ;

f) sciopero ;

g) interruzione della navigazione in periodo di gelo o di magra.

3. Qualora una circostanza, considerata come caso di forza maggiore e riferentesi al paese di provenienza quando si tratta di importazione o al paese di destinazione quando si tratta di esportazione, sia addotta, tale circostanza può essere riconosciuta soltanto se il paese di provenienza o il paese di destinazione è stato indicato sul titolo o designato alla amministrazione competente almeno sette giorni prima che si sia manifestato il caso di forza maggiore.

4. Qualora gli Stati membri ammettano come caso di forza maggiore, ai sensi del paragrafo 1, cause diverse da quelle risultanti dalle circostanze di cui al paragrafo 2, essi ne avvisano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nel corso della prima settimana di ciascun mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli durante il mese precedente, specificando i quantitativi riferentisi alle importazioni e alle esportazioni rispettivamente contemplate nell'articolo 5, ultimo comma e nell'articolo 6, ultimo comma. Tuttavia, se l'importazione o l'esportazione dei quantitativi per i quali sono richiesti dei titoli in uno Stato membro rischia di costituire una minaccia di perturbamento del mercato, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione, comunicandole, da un lato, le quantità, specificate nell'identico modo, per le quali sono stati richiesti dei titoli ma non sono stati ancora rilasciati, e, dall'altro, le quantità per le quali i titoli sono stati rilasciati durante il mese in corso.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1966.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 175/66/CEE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1966

che determina l'incidenza del dazio doganale applicabile alle importazioni di alcune olive

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1],

Visto il regolamento n. 162/66/CEE, del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia [2],

Visto il regolamento n. 166/66/CEE, del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio d'oliva che abbia subito un processo di raffinazione, nonché a taluni prodotti contenenti olio d'oliva [3], ed in particolare l'articolo 6,

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

[2] GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

[3] GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.